



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

Prot. n. 17399/C21a

Ancona, 11 ottobre 2007

**Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Istituzioni scolastiche statali della regione  
LORO SEDI**

**e, p. c.: Ai DIRIGENTI  
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione  
LORO SEDI**

**Al Ministero della Pubblica Istruzione  
Dipartimento per l'Istruzione  
ROMA**

(c.a. del Capo Dipartimento, dr. G. Cosentino)

**All' ASSESSORE  
alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro  
della Regione Marche  
ANCONA**

**Alle Segreterie Regionali  
delle Organizzazioni Sindacali della Scuola  
LORO SEDI**

**OGGETTO: Dotazione di sostegno a.s. 2007/2008.**

Con provvedimento prot. n. 17299 del 9 ottobre 2007 è stata incrementata di ulteriori 40 posti <sup>1</sup> la consistenza dei posti di sostegno per l'a.s. 2007/2008, determinata con DD.DD.GG. n. 13302 del 4 agosto 2007 e n. 14572 del 28 agosto 2007.

Il totale dei posti così assegnati deve intendersi destinato a soddisfare tutte le esigenze prospettate entro il 5 ottobre 2007, riferite sia agli alunni già iscritti sia a quelli segnalati fino a tale data, nei confronti dei quali non sarà dunque possibile disporre ulteriori incrementi di ore.

**In argomento è opportuno precisare che:**

**1** - In ottemperanza a specifiche indicazioni ministeriali, per il corrente anno scolastico il rapporto medio docente/alunni in questa regione è pari, su scala regionale, a 1:2 per i frequentanti le prime classi e a 1:1,994 per i frequentanti le classi successive.

L'assegnazione di ore di sostegno per gli eventuali alunni ulteriormente segnalati non potrà comportare una variazione in aumento di tali rapporti medi regionali.

Non deve stupire che gli indicati valori risultino differenziati per province e/o per singole scuole: la diversa entità dei posti attribuiti da questa Direzione Generale agli Uffici Scolastici Provinciali – e da questi alle istituzioni scolastiche dei rispettivi ambiti territoriali - scaturisce, infatti, dalla disomogeneità delle situazioni esaminate dai GLIP, a propria volta derivante dalla diversificata quantità, tipologia e gravità dell'handicap sofferto dagli alunni interessati.

---

<sup>1</sup> Autorizzati dal Ministero con nota n. AOODGPER 18694 del 2.10.2007.



Ministero della Pubblica Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

2 - La dotazione di posti assegnata dagli U.S.P. deve essere intesa come l'insieme delle risorse messe a disposizione di ciascuna scuola per corrispondere nel modo più efficace - secondo le valutazioni dei soggetti considerati dalla legge n. 104/1992 e dalle relative norme applicative - alle specifiche esigenze di ogni alunno diversamente abile.

A confutazione di una opinione tanto diffusa quanto erronea, è opportuno sottolineare ancora una volta che, nel quadro ordinamentale che disciplina la materia, il docente di sostegno non va considerato come una risorsa assicurata direttamente al singolo portatore di handicap: la sua ragion d'essere scaturisce certamente dalla frequenza dell'alunno che versa in tale condizione, ma la sua funzione essenziale è quella di integrare la totalità delle risorse professionali presenti nel consiglio della classe di cui lo stesso alunno fa parte. Egli è in realtà una risorsa ulteriore assicurata alla scuola, giacché su tutta la scuola ricade il dovere di apprestare, per l'alunno in argomento, gli strumenti che ne favoriscano al meglio l'integrazione, l'educazione, l'apprendimento.<sup>2</sup>

Non a caso il compito di redigere il P.E.I. è espressamente rimesso<sup>3</sup> al «*personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola*», vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo insegnante di sostegno: le problematiche che si accompagnano all'inserimento di un alunno in situazione di handicap devono dunque trovare compiuta risposta nell'impegno funzionalmente complementare del consiglio di classe e del collegio dei docenti, per quanto di rispettiva competenza.

In conclusione, è soltanto la scuola - non questa Direzione Generale, né l'U.S.P. né il GLIP, ecc. - che, negli spazi di autonomia accordati dal D.P.R. n. 275/1999,<sup>4</sup> ha il compito di definire, con il responsabile concorso di tutte le sue componenti, l'entità del sostegno da assegnare concretamente ai singoli alunni e di variarne eventualmente la consistenza in corso d'anno - quando ne ricorrano i presupposti e, comunque, con ampia e formale motivazione - dopo le previste verifiche periodiche.<sup>5</sup>

A propria volta la scuola - normativamente chiamata, com'è palese, a svolgere un ruolo che coinvolge la generalità delle figure professionali - deve poter essere costruttivamente affiancata dagli altri soggetti istituzionali esterni al contesto scolastico, ai quali la stessa normativa affida non meno rilevanti responsabilità e compiti di supporto e di facilitazione, a vantaggio del portatore di handicap: a tal fine è dunque indispensabile che le SS.VV. si attivino sollecitamente presso gli Enti Locali perché garantiscano, nella misura adeguata, gli interventi assistenziali di propria competenza.

---

<sup>2</sup> Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola, e non al singolo portatore di handicap, il docente di sostegno fa parte *pleno iure* del Consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del Consiglio stesso con riferimento a *tutti* gli alunni della classe e non al solo portatore di handicap (cfr. artt. 5, primo comma, e 315, quinto comma, del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297).

<sup>3</sup> Cfr. art. 5, secondo comma, del D.P.R. 24 febbraio 1994.

<sup>4</sup> Dall'art. 40, primo comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (finanziaria 1998): «*In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59*».

<sup>5</sup> L'art. 6, primo comma, del D.P.R. 24 febbraio 1994 (*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*) impone ai soggetti di cui all'art. 12, sesto comma, della legge n. 104/1992 - operatori delle unità sanitarie locali, scuola e famiglie - di far luogo a periodiche «*verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico*», per valutare cioè l'efficacia degli interventi programmati ad inizio d'anno e, quando ne ricorra il caso, deciderne anche - è da ritenere - le eventuali modifiche suggerite dal mutare delle condizioni dell'alunno, in termini di apprendimento, socializzazione, ecc.



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

3 - Si rammenta, da ultimo, che "Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva".<sup>6</sup>

Le problematiche legate all'eventuale presenza di portatori di cosiddetti disagi (compresi quelli dipendenti dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana), o di generiche difficoltà «di apprendimento», «di relazione», «di inserimento e di comunicazione», «comportamentali», ecc. dovranno essere perciò affrontate con altri strumenti e modalità: salvo il caso in cui siano conseguenza diretta di una minorazione conclamata e debitamente certificata, esse non sono infatti riconducibili ad una specifica tipologia di handicap, tale da comportare il diritto al sostegno, e vanno dunque affrontate con strategie didattiche ed educative mirate, quali quelle con cui la scuola ordinariamente fronteggia i casi di border line pedagogico.

In calce si riporta – a rettifica di quello allegato al D.D.G. prot. n. 17229 del 9 ottobre 2007 - il prospetto che riassume i dati aggiornati dei posti di sostegno.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Michele De Gregorio

PROVINCE	posti della dotazione ministeriale				posti in deroga (4)	TOTALE POSTI	
	dotazione ordinaria (1)	posti aggiuntivi (2)	ulteriori posti aggiuntivi (3)			interi	ore
			interi	ore			
Ancona	282	117	18	9	246	663	9
Ascoli Piceno	287	102	9	9	186	584	9
Macerata	207	86	2	=	189	484	=
Pesaro Urbino	207	86	10	=	216	519	=
<b>TOTALI</b>	<b>983</b>	<b>391</b>	<b>39</b>	<b>(5) 1</b>	<b>837</b>	<b>2250</b>	<b>(5) 1</b>

(1) di cui allo schema di D.I. allegato alla C.M. n. 19 del 13.2.2007, assegnati con D.D.G. n. 4035 del 6.3.2007.

(2) di cui allo schema di D.I. allegato alla C.M. n. 19 del 13.2.2007, assegnati con D.D.G. n. 13302 del 4.8.2007.

(3) autorizzati con ministeriale prot. n. AOODGPER 18694 del 2.10.2007.

(4) assegnati dall'U.S.R. con D.D.G. n. 13302 del 4.8.2007.

(5) derivante dalla riconduzione a posto intero delle 9 + 9 ore assegnate agli UU.SS.PP. di Ancona e di Ascoli Piceno

MDG/NC/UC/dotazione di sostegno a.s. 2007/2008

<sup>6</sup> Art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003).